



STATUTO DELLA SOCIETÀ GENEALOGICA DELLA SVIZZERA ITALIANA (SGSI)

TITOLO I - Ragione sociale, durata, qualifica, sede, scopo

Art. 1

Sotto la denominazione "Società Genealogica della Svizzera Italiana" (SGSI) si è costituita un'associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

La società Genealogica della Svizzera Italiana è sezione della Società Svizzera di Genealogia (SSG).

Art. 2

La sede della società è presso il domicilio del segretario "pro tempore".

La sua durata è illimitata.

La società è aconfessionale e apartitica.

Art. 3

La società ha lo scopo, in generale, di promuovere lo studio e la diffusione della scienza genealogica e delle discipline ad essa collegate; in particolare, di organizzare conferenze, esposizioni e convegni, di favorire le relazioni fra genealogisti, di promuovere pubblicazioni a carattere genealogico e delle scienze affini, nonché di eseguire ricerche e studi genealogici.

La società non ha scopo di lucro.

TITOLO II - Fondazione, mezzi finanziari, responsabilità

Art. 4

La società si ritiene fondata quando l'Assemblea generale costitutiva dei soci ha approvato il presente statuto.

Art. 5

I soci versano annualmente una tassa sociale minima decisa dall'Assemblea d'anno in anno.

Art. 6

L'attività della società può essere inoltre finanziata tramite:

- contributi volontari dei soci e di terzi;
- il ricavato d'eventuali manifestazioni, consulenze e attività sociali;
- sussidi d'enti pubblici e privati;
- donazioni e legati.

Art. 7

La società è responsabile per i propri impegni verso terzi unicamente con il proprio patrimonio: i membri della stessa sono esenti da qualsiasi responsabilità personale.

Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio della società.

TITOLO III - Soci

Art. 8

Sono membri fondatori della società le persone che partecipano alla sua Assemblea costitutiva.

Art. 9

Viene allestito un "registro dei soci", che è sempre mantenuto aggiornato. Esso è conservato presso la sede della società.

Art. 10

L'ammissione dei nuovi soci è decisa dal Comitato Direttivo.

Art. 11

Ogni socio ha la facoltà di dimettersi per la fine d'ogni anno sociale mediante preavviso scritto di sei mesi al Comitato direttivo.

Un membro può essere escluso dalla Società per motivi gravi: l'esclusione, previo esame da parte del Comitato direttivo e dietro sua proposta, è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti ed è inappellabile.

In entrambi i casi il nominativo viene radiato dal registro dei soci.

Art. 12

L'Assemblea su proposta del Comitato direttivo, può nominare dei soci onorari vitalizi.

Il titolo di "socio onorario" può essere attribuito a persone che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi sociali.

Il socio onorario gode interamente dei diritti statutari, ma è esonerato dal pagamento della tassa sociale.

TITOLO IV - Organi

Art. 13

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- i Revisori dei conti.

Art. 14

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Presidente in carica della società e ogni qualvolta lo richiedano almeno i due quinti dei soci iscritti; essa è convocata dal Comitato direttivo, ed ha le seguenti competenze:

- a. nomina del Comitato direttivo e del Presidente;
- b. nomina dei soci onorari, su proposta del Comitato;
- c. decide l'importo della tassa sociale minima annuale;
- d. nomina dei Revisori dei conti;
- e. approvazione del rapporto di gestione, dei conti annuali e del bilancio della società; concessione del relativo scarico al Comitato Direttivo;
- f. approvazione e modifica dello statuto;
- g. decisione di scioglimento della società.

Eventuali proposte da parte dei soci devono pervenire per iscritto al Comitato direttivo non oltre i cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea per esame e preavviso.

Art. 15

L'Assemblea è convocata per iscritto a domicilio con preavviso di almeno dieci giorni; in casi urgenti con preavviso di almeno due giorni.

Art. 16

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono di regola con il sistema della maggioranza semplice dei presenti.

Si applica la maggioranza qualificata nel caso previsto dall'Art. 20 dello statuto.

In caso di parità di voti decide il voto del Presidente dell'Assemblea.

Art. 17

Il Comitato direttivo si compone di cinque a nove membri, nominati ogni tre anni dall'Assemblea.

Esso, nella persona del Presidente, rappresenta la società di fronte a terzi.

Il Comitato direttivo:

- a. gestisce la società;
- b. amministra il patrimonio sociale;
- c. decide l'ammissione di un nuovo socio;
- d. tiene il registro dei soci;
- e. cura i rapporti della società con i terzi, in particolare con gli enti pubblici e privati;
- f. esamina e preavvisa ogni oggetto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. esegue le decisioni dell'Assemblea;
- h. prende tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo della società;
- i. nomina nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- j. si occupa d'ogni materia non espressamente di competenza dell'Assemblea.

Art. 18

I revisori dei conti, in numero di due, sono annualmente eletti dell'Assemblea; il loro mandato è rinnovabile.

Essi sono scelti al di fuori del Comitato direttivo ed eventualmente anche al di fuori della società.

Art. 19

Le funzioni di membro del Comitato direttivo sono onorifiche e non danno diritto a compenso.

È ammesso solo il rimborso delle spese.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 20

Lo scioglimento della società può essere deciso solo da un'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci iscritti nel registro.

Art. 21

In caso di scioglimento della società l'eventuale patrimonio disponibile e l'archivio della società verranno devoluti all'Archivio Cantonale di Bellinzona che s'impegnerà a gestirli secondo gli scopi statutari della disciolta società.

Art. 22

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva, lo statuto entra immediatamente in vigore e la società acquista la personalità giuridica.

Art. 23

Per ogni contenzioso è competente il Foro giudiziario di Lugano.

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 24 maggio 1997.